

24831

Sentenza

n.

Sentenza
Cronologico
Repertorio

n. 14041 Cronologico

Rep. 2062/08



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

1° Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Lucia Fanti, in funzione di Giudice unico,
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile recante il n. 27353 del ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2006, promossa da:

DE PICCOLI CESARE

ATTORE

Nato a Casale sul Sile il 25 gennaio 1946, elettivamente domiciliato
in Roma, via Premuda n. 18, presso lo studio dell'avv. Emilio Ricci,
che unitamente agli avv.ti Luigi Pasini ed Emilia Maria D'Ascoli li
rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione;

C O N T R O

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.

In persona del legale rappresentante *pro tempore*

CARACCIOLO LUCIO

FLORES D'ARCAIS PAOLO

TRAVAGLIO MARCO

CONVENUTI

2008

mi

elettivamente domiciliati in Roma, piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio degli avv.ti Vittorio Ripa di Meana e Valeria Vacchini che li rappresentano e difendono i primi tre per deleghe in calce ai rispettivi atti di citazione ed il quarto in virtu' di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione;

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'on. Cesare De Piccoli conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il giornalista Marco Travaglio, Lucio Caracciolo e Paolo Flores D'Arcais - questi ultimi, rispettivamente, direttore responsabile e direttore editoriale del periodico Micromega - nonche' il Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a., quale editore del predetto giornale, per sentirli condannare al risarcimento dei danni provocati alla sua immagine, all'onore ed alla reputazione.

Lamentava l'attore come il Travaglio, dapprima durante un intervento svolto in occasione del convegno "Proposte per un arcobaleno di pulizia morale" tenutosi a Roma il 14 gennaio 2006 e successivamente mediante l'articolo "I sommersi ed i salvati", pubblicato su Micromega del marzo 2006, avesse posto in essere una campagna diffamatoria nei suoi confronti, volta ad insinuare nel pubblico degli ascoltatori e dei lettori il convincimento che egli fosse persona disonesta, corrotta e non meritevole del voto e della fiducia degli elettori.

In entrambe le occasioni il Travaglio aveva in particolare affermato la pregressa titolarita', da parte dell'on. De Piccoli, di conti in Svizzera, sui quali gli sarebbe stata accreditata una somma di duecento milioni di lire da parte della FIAT.

Le dichiarazioni rese dal giornalista in occasione del Convegno erano state oggetto di un articolo critico della giornalista Wanda Marra, pubblicato sull'Unita' del 15/1/2006, mentre con riferimento allo scritto diffuso da Micromega la frase diffamatoria era del seguente letterale tenore: *"Che cos'ha Giulietti in meno di Cesare De Piccoli, n. 2 in Veneto? Forse i duecento milioni della FIAT incassati su un conto svizzero, che costarono a De Piccoli una imbarazzante sentenza di prescrizione"*.

Deduceva come le affermazioni del giornalista fossero totalmente contrarie al vero e dunque esulanti dai limiti di legittimita' del diritto di cronaca e di critica, non avendo egli mai avuto conti in Svizzera, ne' mai incassato tangenti dalla FIAT. Benche' fosse stato coinvolto negli anni '90 nell'inchiesta giudiziaria relativa agli illeciti finanziamenti elargiti dalla FIAT per le campagne elettorali del PDS, alcun positivo accertamento penale era intervenuto sul punto, avendo il GUP di Venezia dichiarato non doversi procedere nei propri confronti per estinzione del reato.

Ritenendo insussistente anche il parametro valutativo della pertinenza delle notizie ad un interesse pubblico in considerazione della falsità delle stesse e reputando travalicato altresì il requisito della continenza – attesa la natura ambigua ed insinuante delle espressioni utilizzate dal Travaglio – deduceva la gravità del pregiudizio subito alla propria immagine di uomo politico ed evidenziava i criteri equitativi per la liquidazione del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c.

Concludeva per la condanna del solo Marco Travaglio al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali provocatigli dalle affermazioni profferite in occasione del convegno, da determinarsi in € 200.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Analoga condanna invocava inoltre in via solidale nei confronti di tutti i convenuti per il contenuto dell'articolo pubblicato su Micromega.

Si costituivano in giudizio i convenuti ed in via preliminare eccepivano la evidente carenza di legittimazione passiva del Caracciolo, del Flores D'Arcais e del Gruppo Editoriale L'Espresso con riferimento all'intervento effettuato dal Travaglio al Convegno, al quale erano totalmente estranei.

Sempre in via preliminare e con riguardo alla sua partecipazione al Convegno, Marco Travaglio contestava che gli fossero effettivamente attribuibili le affermazioni riportate dalla giornalista Marra sull'Unità, trattandosi di espressioni e dichiarazioni ricostruite dalla scrivente, come dimostrato dal non essere state le frasi poste tra virgolette. Trattavasi a suo dire di sintetiche opinioni riportate dalla giornalista in maniera non pedissequa ed in chiave critica, estrapolate da un discorso più ampio e puntuale ed in definitiva imputabili alla sola autrice dell'articolo.

Con riguardo alla pubblicazione apparsa su Micromega, il Flores D'Arcais eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo la qualifica di direttore responsabile del periodico e non essendo responsabile del reato proprio previsto dall'art. 57 c.p..

Nel merito i convenuti chiedevano tutti il totale rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che il Travaglio – sia in occasione dell'intervento al Convegno, sia anche nell'articolo a sua firma - avesse espresso opinioni lecite in rapporto al diritto di critica.

Istruita la causa mediante produzioni documentali ed assunzione dell'interrogatorio formale del Travaglio, all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si riportavano alle richieste contenute nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.

Veniva quindi riservata la decisione.

Motivi della decisione

Va in primo luogo accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto Flores D'Arcais, essendo pacifico come il medesimo – direttore editoriale e non direttore responsabile di Micromega

- non rivesta la qualita' di soggetto responsabile della asserita diffamazione ne' ai sensi dell'art. 13 L. 47/1948, ne' con riferimento all'art. 57 c.p.

Con riguardo invece all'eccezione preliminare formulata dai convenuti Flores d'Arcais, Caracciolo e Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a. in rapporto al contenuto delle presunte dichiarazioni diffamatorie profferite dal Travaglio in occasione del Convegno svoltosi il 14/1/2006 presso l'Hotel Quirinale di Roma "Proposte per un arcobaleno di pulizia morale", e' pacifico come il contenuto dell'intervento del Travaglio non possa che essere attribuito unicamente al medesimo.

Tuttavia ad un'attenta lettura dell'atto di citazione e delle conclusioni attoree - come del resto successivamente ribadite - non risulta che il De Piccoli abbia inteso imputare le dichiarazioni stesse agli altri convenuti, ne' che abbia richiesto la loro condanna in via solidale con il Travaglio. L'eccezione appare dunque infondata.

Nel merito la domanda deve essere respinta, avendo il giornalista Travaglio esercitato il proprio diritto di critica politica, scriminante del reato di diffamazione.

Anche volendo ritenere che quest'ultimo, in occasione del convegno, abbia formulato dichiarazioni di tenore analogo rispetto all'articolo "I sommersi ed i salvati" - circostanza quest'ultima non accertata, ma con riferimento alla quale l'attore ha chiesto ammettersi prova testimoniale ritenuta irrilevante nel corso dell'istruttoria - in ogni caso il contenuto delle stesse apparrebbe rientrando nel diritto-dovere di critica politica, diretta filiazione del diritto di libera manifestazione del pensiero enunciato dall'art. 21 Cost.

E' innanzi tutto indiscutibile il fatto che si verta in materia di diritto di critica e per di piu' di critica di tipo politico.

Cio' emerge innanzi tutto dal carattere valutativo delle affermazioni del Travaglio, dalla natura del Convegno organizzato dal Cantiere dell'allora Partito dei Democratici di Sinistra in vista dell'approssimarsi dell'appuntamento elettorale, nonche' dalle tematiche cui le affermazioni del Travaglio - tanto nel corso dell'intervento al convegno, quanto nell'articolo di Micromega - ineriscono.

In entrambe le occasioni il giornalista ha inteso stigmatizzare la circostanza che l'Unione, anziche' candidare personalita' che si erano contraddistinte per avere affrontato battaglie in favore della giustizia e della liberta' di informazione (Nando Dalla Chiesa, Giulietti, Zancan, Kessler), avesse invece optato per personaggi prescelti sulla base di criteri differenti (di opportunita', di contiguita' politica, etc.). In particolare il giornalista ha censurato la scelta di presentare come candidati personaggi politici rimasti coinvolti in passato in vicende giudiziarie penali, dalle quali non erano usciti con assoluzione nel merito (E.C. avendo riportato una condanna definitiva per falsa testimonianza e l'odierno attore "un'imbarazzante sentenza di prescrizione").

Al fine di valutare se il contenuto dell'intervento e dell'articolo siano o meno conformi ai canoni di legittimità del diritto di libera manifestazione del pensiero – nel suo bilanciamento con il diritto all'onore ed alla reputazione del soggetto denigrato - deve dunque aversi riguardo ai noti limiti elaborati dalla giurisprudenza in materia di diritto di critica politica e non già a quelli più rigidi concernenti il diritto di cronaca.

Del tutto fuor di luogo deve dunque ritenersi il riferimento al criterio della verità obiettiva del fatto, pertinente al solo diritto di cronaca.

La critica si differenzia infatti dalla cronaca essenzialmente in quanto non si concretizza, come quest'ultima, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o più genericamente di un'opinione che non può pretendersi rigorosamente obiettiva, essendo la critica fondata su un'interpretazione soggettiva di fatti, situazioni e comportamenti.

Quando ci si limita all'espressione di un giudizio, si può porre un problema di veridicità soltanto nel senso di non consentire un totale stravolgimento dei fatti medesimi, mediante falsificazioni o omissioni di parti essenziali della notizia.

In sintesi, secondo l'elaborazione della Suprema Corte, il parametro della verità è indifferente per la valutazione del giudizio critico che soggiace al diverso limite dell'interesse pubblico riconnesso al fatto o alla persona oggetto del giudizio, dovendo il requisito della verità essere peraltro riferito ai fatti costituenti presupposto del giudizio (Cass. Pen. 6548/1998, nonché pronuncia di questo Ufficio 24/3/1995, Scalfari).

A tale proposito la verità dei fatti presupposti all'opinione critica non deve essere necessariamente obiettiva, ma può anche rientrare in un ambito putativo, purché ancorato ad un serio e scrupoloso giudizio di verosimiglianza, che nella prospettazione soggettiva del dichiarante sia ancorato a dati verificabili.

Può infatti ritenersi legittima anche la critica inerente ad un fatto ancora da verificare, purché probabile in base alla ragionevole ponderazione di altri fatti viceversa certi, a condizione che si verta su tematica di pubblico interesse e che la valutazione compiuta derivi dalla concatenazione logica di fatti già accertati e correttamente riferiti (cfr. Cass., sez. V, 7 febbraio – 9 agosto 2001 n. 31037).

Ulteriore criterio interpretativo è poi fornito dal tema dello sviluppo critico della notizia di cronaca, ritenendosi rientrante nel diritto di critica la possibilità di sviluppare dati a propria disposizione ricavandone ragionevoli ipotesi ed anche riconducendoli a molteplici causali (cfr. Cass. Pen. 16/2/1995 n. 4000, 46193/2004).

Inoltre, con riferimento agli ulteriori parametri di legittimità necessari a configurare la circostanza scriminante del diritto di critica, deve essere valutato se le opinioni espresse siano o meno pertinenti ad un ambito di rilevante interesse generale – o per la natura della tematica,

ovvero per la qualita' pubblica dei protagonisti della vicenda - ed inoltre se possa dirsi o meno rispettato il requisito della continenza formale e contenutistica.

Nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello acche' non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita, occorre avere eminentemente riguardo alla natura di pubblico interesse degli argomenti trattati ed alla veste pubblica dei personaggi coinvolti, dovendo essere tanto piu' ampio di diritto di esprimere il giudizio quanto piu' la tematica coinvolga fatti o protagonisti di rilevanza pubblica.

La continenza va poi intesa quale utilizzazione di un linguaggio formalmente corretto ed urbano, quantunque non asettico ed imparziale, tale da non trascendere in un attacco personale, volto a colpire su un piano individuale la figura morale dell'offeso con riferimento ad ambiti personali e privati, diversi percio' da quello - di pubblico interesse - sul quale l'opinione espressa deve vertere al fine di essere giudicata legittima ancorche' lesiva dell'altrui reputazione.

Alla luce dei suesposti parametri va innanzi tutto rilevato come le dichiarazioni del Travaglio concernenti gli asseriti trascorsi giudiziari del De Piccoli - l'aver avuto conti in Svizzera, sui quali erano stati accreditati finanziamenti provenienti dalla FIAT, nonche' l'aver riportato sul punto una "imbarazzante sentenza di prescrizione" - non possano ritenersi fondate su dati falsi.

I convenuti hanno infatti prodotto copia del verbale delle dichiarazioni rese il 16/2/1994 al P.M. di Milano da Morandina Renato (doc. 2), nonche' la sentenza dichiarativa della prescrizione emessa dal GUP di Venezia il 22/12/1999 nei confronti dell'odierno attore (doc. 3).

Dalla motivazione della sentenza emerge in particolare una specifica ricostruzione del quadro accusatorio posto a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, al fine di escludere l'adozione della formula di proscioglimento nel merito in luogo di quella di estinzione del reato. In tale ambito il GUP ha dato specificamente conto della consistenza delle dichiarazioni rese agli inquirenti dal dirigente della FIAT Ugo Montevecchi - in merito ai versamenti effettuati, per incarico di Antonio Mosconi (all'epoca amministratore di FIAT Impresit), in favore della corrente veneta del PDS, di cui era esponente l'on. De Piccoli - nonche' degli ulteriori elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari per riscontrare la verita' di tali dichiarazioni e per sostenere l'ipotesi accusatoria (indagini bancarie, parziali ammissioni del Morandina, rapporti De Piccoli-Mosconi, etc.).

Sulla base dei predetti elementi documentali, richiamati dalla motivazione della sentenza dichiarativa della prescrizione, il giornalista ha fondato il proprio giudizio critico e tali documenti non possono considerarsi inesistenti, ne' di per se' falsi, quantunque non abbiano fondato una pronuncia di condanna.

Non appare condivisibile sul punto l'assunto attoreo, secondo cui puo' e deve considerarsi vero soltanto cio' che come tale risulti sulla base di una sentenza passata in giudicato.

Innanzitutto non esiste unicamente una verita' giudiziaria. Cio' che non sia utilizzabile, o che non risulti accertato, nell'ambito del processo puo' ciononostante esistere nella realta' ed emergere *aliunde*, cosicche' esiste senz'altro il diritto di poterne dare notizia.

Il fatto poi che l'imputato prosciolto non possa considerarsi colpevole non vale a rendere inesistenti gli atti di indagine assunti nel corso del procedimento penale e non puo' dunque sortire l'effetto preteso dall'attore di impedire che di tali indagini possa continuare a parlarsi.

Semmai diviene un problema di puntualita' e di completezza dell'informazione dare conto dell'esito giudiziario di tali elementi di accusa, riferendo, ad esempio, della successiva assoluzione, ovvero della intervenuta pronuncia di improcedibilita' o di improseguibilita' dell'azione penale. Cio' che infatti risulta nella specie avvenuto, avendo il Travaglio dato contestualmente notizia della sentenza dichiarativa della prescrizione.

Del tutto improprio appare nella specie il richiamo al profilo della inutilizzabilita' degli atti di indagini preliminari nell'ambito del processo penale.

L'inutilizzabilita' ex art. 192 c.p.p. e' una categoria che riguarda gli atti di indagine in relazione all'accertamento giurisdizionale che avviene nelle forme del giudizio dibattimentale e soltanto in tale contesto la stessa esplica significato: inutilizzabilita' giuridica che non vuol dire inesistenza fattuale.

Con riferimento poi all'argomentazione della difesa del De Piccoli inerente al fatto che la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione non contiene alcun accertamento relativo al merito - assunto dal quale vorrebbe farsi discendere la falsita' degli elementi di indagine sui quali si fonda il giudizio critico del Travaglio - va osservato che l'art. 129, Co. II, c.p.p. stabilisce l'obbligo del Giudice di dichiarare in ogni stato e grado del procedimento il proscioglimento dell'imputato quando risultino evidenti gli elementi di prova a sostegno della sua innocenza, pur in presenza di cause di improcedibilita' o di estinzione del reato.

Nel caso in questione, quantunque il De Piccoli sia stato prosciolto per intervenuta prescrizione, puo' senz'altro sostenersi che non vi sia stata l'evidenza della sua innocenza e che la prescrizione riportata sia "imbarazzante" con riferimento al contenuto della motivazione.

Secondo quanto sopra osservato, nella sentenza emessa dal GUP di Venezia non soltanto non si sono infatti ravvisati i presupposti dettati dall'art. 129, II co., c.p.p., ma anzi e' stata sottolineata sotto piu' profili la validita' e la fondatezza dell'impianto accusatorio del P.M..

In definitiva l'interpretazione critica fornita dal giornalista non soltanto appare basata su pregressi atti di indagine effettivamente esistenti, ma appare giustificata dalla stessa motivazione della sentenza dichiarativa

della prescrizione nell'espressione del giudizio di disvalore (*imbarazzante*). Ne consegue il pieno rispetto del criterio della verita' dei fatti posti a fondamento della valutazione.

Indubbia appare inoltre la pertinenza delle dichiarazioni del Travaglio ad un preminente interesse pubblico degli ascoltatori e dei lettori, sia sotto il profilo della natura della tematica (concernente questione di estrema rilevanza, ovvero i criteri di scelta dei candidati dell'Unione in occasione della imminente competizione elettorale), sia con riguardo alla qualita' del personaggio menzionato dal giornalista (appartenente alla Camera dei Deputati).

Quanto poi alla continenza trattasi di dichiarazioni assolutamente sobrie ed inerenti in modo esclusivo alla dimensione pubblica del personaggio menzionato.

Ne consegue che il giudizio critico espresso - di per se' opinabile - si fonda su dati ritenuti dal dichiarante ragionevolmente verosimili, sicche' appare certa la riconducibilita' dello stesso ai canoni di legittimita' del diritto di critica politica.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice unico, definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara Paolo Flores D'Arcais carente di legittimazione passiva nel presente giudizio;
- 2) respinge la domanda risarcitoria come in atti proposta;
- 3) condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 8700,00 (di cui € 2300,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari), oltre IVA, CPA e percentuale spese generali di studio come per legge, in favore di ciascuno di essi.



7 6 DIC. 2008

Così deciso in Roma il 20 novembre 2008.

Il Giudice
Dr. Lucia Fanti

IL CANCELLIERE C 2
(Dott.ssa Flavia Urbani)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 16 DIC 2008



IL CANCELLIERE C 2
(Dott.ssa Flavia Urbani)

DIRITTI DI COPIA PERCEPTI

cf. 23

SENTENZA 24831/08

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI
RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. VACCINI

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 101

6 FEB. 2009

ROMA, LI.....



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE CI

D.ssa Velia Padula

